

## **Sentenza: 6 luglio 2020, n. 189**

**Materia:** responsabilità amministrativa; pubblico impiego

**Parametri invocati:** articoli 3, 81, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

**Oggetto:** art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) e art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999)

### **Esito:**

- 1) dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 12/83;
- 2) dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 3/99;
- 3) dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevata in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost.;
- 4) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost.

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, nell'incidenza del giudizio di parifica della Provincia Autonoma di Trento, solleva questione di legittimità costituzionale della norme riportate in oggetto.

In particolare la norma del 1999 reca l'interpretazione autentica della disposizione del 1983.

La normativa del 1983 disciplina il rimborso delle spese legali a favore degli amministratori e dei dipendenti assolti da imputazioni di responsabilità penale o contabile o nei cui confronti sia stata respinta una contestazione di responsabilità civile.

Nel '99, il legislatore provinciale interpreta in via autentica questa disciplina, esplicitando che la norma si applica anche nelle fasi preliminari dei procedimenti di contestazione di responsabilità e nelle ipotesi di proscioglimento in rito, ad esempio in caso di archiviazione.

Preliminarmente, la Corte costituzionale sfronda le questioni sollevate, reputando la rilevanza della sola questione relativa all'articolo 18, comma 1, della legge della Provincia Autonoma di Trento 3/99.

La Corte fa notare come la disposizione verta in materia di rapporto di servizio, più che di rapporto di impiego, dando vita dunque all'esercizio della competenza legislativa (primaria esclusiva per la Provincia autonoma) relativa alla materia dell'ordinamento e organizzazione degli uffici.

Con ciò, escludendo che vengano in rilievo profili di inerenza al rapporto di impiego, come noto, ormai privatizzato, viene esclusa la violazione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile.

Insussistente la violazione di competenza, perde consistenza anche la violazione ipotizzata relativamente all'articolo 81 della Costituzione, non emergendo un difetto di copertura della spesa. Per quanto riguarda la putativa violazione degli altri parametri costituzionali, i giudici costituzionali

fanno osservare:

- in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, che la disciplina non va ad interferire con la regolazione delle spese nel giudizio contabile, essendo di tutta evidenza come tale aspetto sia da distinguere dal rapporto che si instaura fra Amministrazione e dipendente o amministratore, il quale abbia anticipato spese di difesa;
- in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che la norma semplicemente estende in via discrezionale, da parte del legislatore locale, la tutela dei titolari del rapporto di servizio, rispetto alla quale non sussiste un limite interno alla competenza del legislatore medesimo; in altre parole una simile estensione potrebbe essere attuata anche da altre regioni;
- in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, che possono essere richiamate le stesse osservazioni svolte in relazione alla prospettata violazione dell'articolo 81 Cost..

Conclusivamente, la Corte dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.